

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

Viene costituito un Consorzio con attività esterna denominato: "**CONSORZIO GE-DIX - GENOVA DATA INTERNET EXCHANGE**" brevemente denominato "**GE-DIX**" (di seguito anche "Consorzio").

Articolo 2 - Sede

La sede legale del Consorzio è fissata in Genova. Potranno essere utilizzate quali sedi operative o uffici di rappresentanza, anche le sedi messe eventualmente a disposizione dei consorziati.

Articolo 3 - Oggetto e finalità del Consorzio

Il Consorzio non ha fini di lucro.

L'oggetto e gli scopi del Consorzio sono:

- a) - realizzare e gestire un Internet Exchange, ovvero un'architettura in grado di favorire l'interconnessione e lo scambio di traffico tra più di due reti gestite da entità differenti, senza che questo debba transitare da una rete terza e senza interferire con il flusso di tale traffico; gestire le infrastrutture ed il servizio atti ad ottenere quanto nello scopo del Consorzio, fornendo dei servizi ritenuti utili agli aderenti, divulgare e promuovere l'adozione di tecnologie innovative utili a migliorare la diffusione dei servizi di interconnessione e interoperabilità, attuare delle iniziative infrastrutturali e organizzative atte a favorire l'interscambio di traffico dati tra operatori aderenti, promuovere accordi con altri Internet Exchange per fornire ulteriori servizi agli aderenti al Consorzio; sviluppare iniziative che consentono agli aderenti al Consorzio di accedere a condizioni di favore per quanto riguarda servizi di trasporto per le linee di connessione per la realizzazione di un elevato livello di traffico scambiato;
- b) – promuovere e sviluppare Progetti di Innovazione e progetti pilota, anche al fine di promuovere attività di cooperazione sia a livello nazionale che a livello internazionale, organizzando le attività inerenti ai Progetti di Innovazione anche su base di raggruppamenti tra più Consorziati;
- c) – promuovere e divulgare, sia tra i Consorziati che all'esterno del Consorzio, la conoscenza e l'utilizzo della tecnologia Internet e dell'interconnessione e, a tal fine, organizzare congressi, workshops, conferenze anche con cadenza annuale, sia a livello locale, che nazionale o internazionale, curare pubblicazioni (non quotidiane) in materia, anche per diffondere i contenuti delle manifestazioni organizzate;
- d) - fornire servizi, assistenza tecnica, manutenzione e quant'altro necessario all'interscambio dei dati, ed in particolare:
 - d.1 - supportare i Consorziati sui temi di innovazione di loro interesse
 - d.2 - rendere disponibili le informazioni ed i servizi di statistica e di monitoraggio utili e necessari al buon funzionamento dell'interscambio di traffico dati;
 - d.3 - gestire i locali e le relative infrastrutture di base, gli apparati di telecomunicazione, di statistica, di controllo, ed altri servizi ritenuti utili agli aderenti del Consorzio;
 - d.4 - sviluppare ed aggiornare il Web del Consorzio, in particolare con le misure sul traffico e tutte le comunicazioni verso i partecipanti al Consorzio ed al pubblico;
 - d.5 - applicare le migliori pratiche che garantiscano la sicurezza dell'interscambio del traffico dati all'interno della infrastruttura gestita dal Consorzio;
 - d.6 - mettere in atto ogni iniziativa di carattere tecnico ed organizzativo al fine di garantire e migliorare i servizi forniti, acquisendo eventualmente le necessarie forniture da terzi, ivi compresi il monitoraggio e le statistiche sui servizi acquisiti dai consorziati;

| |
|--------------|
| Allegato "A" |
| N° 8537 di |
| Repertorio |
| N° 6189 di |
| Raccolta |

d.7- fornire assistenza di primo livello ventiquattrore su ventiquattro;

d.8 - fornire informazioni ai nuovi richiedenti;

e) - partecipare a progetti, realizzare accordi e convenzioni con società, Consorzi, associazioni ed enti aventi carattere di omogeneità, complementarietà o integrabilità con i fini istituzionali del Consorzio in particolare con enti facenti parte, direttamente o indirettamente, dell'apparato amministrativo dello Stato, che hanno, tra le loro particolari finalità, lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e/o la promozione e lo sviluppo di Internet in Italia e in Europa.

E' tassativamente esclusa la vendita diretta di servizi di accesso internet a terzi.

Solo in funzione strumentale rispetto all'oggetto sociale, e purché questo non ne sia modificato, ed in via non preminente, il Consorzio potrà eseguire tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, aventi ad oggetto sia beni mobili che immobili, ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto consortile, acquistare, vendere, rilasciare garanzie e possedere direttamente o indirettamente, interessi e partecipazioni nel capitale sociale di altre imprese o società o Consorzi con lo stesso oggetto sociale o con oggetto sociale analogo o connesso, attività da svolgersi mai nei confronti del pubblico.

Sono tassativamente escluse le attività di cui al D.lgs. n. 385/1993 e D. Lgs. n. 58/1998.

Il Consorzio potrà operare anche in associazione con terzi soggetti, privati o imprese, sia come associante che come associato.

Articolo 4 - Durata

Il Consorzio ha durata di anni 10 (dieci) dalla data di costituzione, prorogabile alla scadenza per periodi di uguale durata su delibera dell'Assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 18.

Articolo 5 - Requisiti e categorie dei Consorziati

Possono aderire al Consorzio le persone giuridiche di diritto pubblico (di seguito "Consorziati ISTITUZIONALI") o di diritto privato (di seguito "Consorziati PRIVATI") in possesso dei requisiti di seguito precisati.

* Consorziati ISTITUZIONALI

I Consorziati ISTITUZIONALI sono tutti i Soggetti che concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica come inseriti nell'Elenco ISTAT delle Amministrazioni Pubbliche a norma dell'art. 1 comma 3 della Legge 196/2009. A titolo meramente indicativo: Regioni, Comuni, Società a capitale interamente pubblico, Università ed Enti di Ricerca.

* Consorziati PRIVATI

I Consorziati PRIVATI sono tutti i Soggetti di diritto privato previsti dal Libro V, Titoli V, VI e X del codice civile, in possesso di comprovate competenze nel settore ICT e, in particolare, nell'ambito della fornitura di accesso/servizi Internet sia in Italia che a livello internazionale e che abbiano almeno una sede produttiva in Italia.

Il numero dei consorziati è illimitato, ma non può essere inferiore a cinque.

Articolo 6 – Nuovi Consorziati

I soggetti giuridici in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5 che intendono aderire al Consorzio successivamente alla data della sua costituzione, devono presentare richiesta di adesione al Consiglio Direttivo:

* sottoscritta dal legale rappresentante;

* contenente l'impegno, in caso di accoglimento della richiesta, a perseguire – congiuntamente agli altri Consorziati – le finalità proprie del Consorzio e ad osservare il presente Statuto e le decisioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

* corredata da una scheda di presentazione delle proprie attività.
Il Consiglio Direttivo, previa informativa a tutti i Consorziati e verificati i requisiti del richiedente, delibera in merito alla nuova ammissione.

Articolo 7 - Modalità di ammissione. Quote

Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione valutato l'interesse del Consorzio e la sussistenza dei requisiti in capo all'aspirante Consorziato.

I nuovi Consorziati sono tenuti a versare i seguenti contributi:

- cd. "Joining Fee" (una tantum), da versare al momento dell'adesione. Tale contributo viene definito come quota di adesione e risulta proporzionale alla rappresentanza espressa dal nuovo Consorziato all'interno dell'Assemblea.

L'unità di misura utilizzata è la Joining Fee Unit (JFU) e la Joining Fee risulta definita come un multiplo intero della JFU:

Joining Fee = N x JFU

dove l'entità economica della JFU e il valore massimo di N (Nmax ovvero il numero massimo di quote di rappresentanza, discriminando sulla tipologia dei nuovi Membri tra Consorziati ISTITUZIONALI e Consorziati PRIVATI) vengono decisi annualmente dall'Assemblea in occasione della chiusura dell'esercizio economico, al momento dell'approvazione del bilancio consuntivo.

Ciascun Consorziato è eventualmente libero di versare un numero di JFU inferiore a Nmax, riservandosi la possibilità di integrare il contributo (con relativo riconoscimento in termini di rappresentanza all'interno dell'Assemblea) negli anni successivi all'anno di adesione.

La Joining Fee non viene restituita al Consorziato né in caso di recesso né in caso di esclusione.

- cd. "Membership Fee" (annuale), da versare in due rate (1° gennaio e 1° giugno di ogni anno) e definita come una quota di affiliazione al Consorzio.

L'importo della Membership Fee - uguale per tutti i Consorziati - viene deciso annualmente dall'Assemblea in occasione della chiusura dell'esercizio economico, al momento dell'approvazione del bilancio consuntivo.

Al momento dell'adesione la Membership Fee dovuta dal nuovo Consorziato per l'anno in corso viene calcolata come frazione (in dodicesimi) dell'importo annuale tenendo conto del periodo residuo, espresso in numero di mesi sino alla fine dell'anno, compreso quello in cui viene formalizzata l'adesione.

La membership fee non viene restituita al Consorziato né in caso di recesso né in caso di esclusione.

- cd. "Service Fee" (annuale), riconosciuta come canone annuo di servizio, legato ai servizi richiesti dal Consorziato.

La fatturazione verrà stabilita nel regolamento di cui al successivo art. 28.

L'importo di tale canone viene deciso annualmente dall'Assemblea in occasione della chiusura dell'esercizio economico, al momento dell'approvazione del bilancio consuntivo, fatta salva la possibilità, compatibilmente con il budget, da parte del Consiglio Direttivo o per Sua delega da parte del Direttore Generale di attuare per periodi limitati (ad esempio primo anno) promozioni volte all'ingresso nel Consorzio o per incremento dei servizi richiesti al fine di favorire lo sviluppo e crescita del Consorzio.

Al momento dell'adesione la Service Fee dovuta dal nuovo Consorziato per l'anno in corso viene calcolata come frazione (in dodicesimi) dell'importo annuale tenendo conto del periodo residuo, espresso in numero di mesi sino alla fine dell'anno, compreso quello in cui viene formalizzata l'adesione.

Il Service fee non viene restituita al Consorziato né in caso di recesso né in caso di esclusione.

Articolo 8 - Obblighi dei Consorziati

Oltre a quanto previsto dall'articolo precedente i Consorziati sono altresì obbligati:

- a trasmettere al Consiglio Direttivo tutti i dati tecnici e le notizie da questo richiesti ed attinenti all'oggetto consortile, ed in ogni caso quelli relativi all'eventuale trasferimento o cessazione dell'attività del Consorziato;
- a sottoporsi a tutti i controlli tecnici disposti dal Consiglio Direttivo al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili;
- a comportarsi con assoluta correttezza negli eventuali rapporti contrattuali posti in essere con il Consorzio;
- a osservare lo Statuto, l'eventuale Regolamento Interno e le deliberazioni degli Organi del Consorzio;
- a favorire gli interessi del Consorzio.

Articolo 9 - Recesso

I Consorziati possono recedere dal Consorzio.

L'intenzione di recedere deve essere comunicata al Consorzio a mezzo PEC almeno 2 (due) mesi prima della chiusura dell'esercizio.

Il recesso ha effetto dalla data della chiusura dell'esercizio o, se il recesso non è stato comunicato entro il termine indicato nel precedente comma, dalla chiusura di quello successivo.

Resta inteso che l'acquisizione da parte del Consorzio di partecipazioni al capitale sociale di altre imprese o società o Consorzi a norma dell'art. 3 deve essere preventivamente comunicata ai Consorziati Istituzionali, i quali possono esercitare il diritto di recesso con effetto immediato, in deroga ai commi 2 e 3 del presente articolo.

Ferma restando la validità del recesso esercitato a norma del presente articolo, il Consorziato recedente è tenuto ad adempiere tutte le obbligazioni assunte in data antecedente al recesso e che permangono successivamente allo stesso.

Articolo 10 - Trasferimento dell'azienda Consorziata

In caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda del Consorziato, l'acquirente subentra nel contratto di Consorzio, purché mantenga i requisiti di ammissibilità di cui al precedente art. 5.

Articolo 11 - Esclusione del Consorziato

L'inadempimento degli obblighi scaturenti dal presente Statuto e l'inosservanza delle norme del Regolamento adottato a norma del successivo art. 26, costituiscono causa di esclusione di diritto del Consorziato, salvo il risarcimento dei danni dallo stesso causati.

E' inoltre escluso il Consorziato che si trovi nelle seguenti condizioni:

- * abbia perduto i requisiti per l'ammissione al Consorzio;
- * sia dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
- * non abbia provveduto al versamento dei contributi richiesti di cui all'art. 7 del presente Statuto;
- * abbia causato al Consorzio danni giudizialmente accertati.

Il Consorziato escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio e/o verso i terzi che risultino pendenti al momento dell'esclusione.

L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 12 - Conseguenze del recesso e dell'esclusione

Nei casi di recesso ed esclusione la Joining Fee del Consorziato receduto/escluso si accresce proporzionalmente a quella degli altri e non sorge in capo allo stesso alcun diritto alla restituzione dei contributi e/o apporti versati o apportati a qualsiasi titolo durante il periodo di adesione al Consorzio.

La quota del Consorziato receduto o escluso viene destinata ad apposita Riserva del Patrimonio Netto.

Articolo 13 - Fondo Consortile

Il fondo consortile è costituito da:

- a) Joining Fee, ossia i contributi iniziali versati dai consorziati all'atto della loro adesione, nella misura stabilita dall'atto costitutivo del Consorzio e, successivamente, da apposita delibera del Consiglio Direttivo;
- b) i beni acquistati con i contributi di cui sopra.

Il fondo consortile rimane indivisibile per tutta la durata del Consorzio. È fatto divieto di distribuire utili e avanzi di gestione ai partecipanti.

Articolo 13-bis - Altre Dotazioni e Riserve

Per il perseguimento delle proprie finalità il Consorzio utilizza anche le altre sue dotazioni costituite:

- da eventuali avanzi di gestione accantonati;
- dai versamenti annuali (Membership Fee e Service Fee) corrisposti da ciascun Consorziato;
- da eventuali versamenti volontari dei Consorziati;
- da contributi di Enti pubblici, persone fisiche o giuridiche per lo svolgimento convenzionale delle proprie attività;
- da donazioni, erogazioni e liberalità di terzi.

Articolo 14 - Esercizio consortile e approvazione del bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio del Consorzio costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

L'Assemblea è convocata per l'approvazione del bilancio entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 15 - Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice-Presidente;
- il Revisore Unico (eventuale).

Articolo 16 – Assemblea dei Consorziati

L'assemblea è composta dai legali rappresentanti di tutti i Consorziati, Istituzionali e Privati, ovvero da un loro rappresentante munito di delega, così come previsto dal successivo articolo 19.

Nell'Assemblea ogni Consorziato ha diritto ad un voto per ogni Joining Free versata.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, a mezzo PEC e con un preavviso di almeno 10 giorni solari, presso la sede del Consorzio, o in altro luogo, purchè in un capoluogo di provincia italiano, nei seguenti casi:

- * ove il Presidente lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio;
- * su richiesta di ciascun Consorziato Istituzionale;
- * su richiesta di 1/3 dei Consorziati Privati;
- * negli altri casi previsti dal presente statuto o dalla legge.

L'indirizzo PEC al quale fare pervenire la convocazione dell'Assemblea sarà quello che ogni Consorziato è tenuto a comunicare al Consorzio in sede di adesione e pubblicato presso il Registro delle Imprese o presso l'Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi (IPA).

Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione.

In caso di urgenza l'avviso di convocazione può essere diramato almeno cinque (5) giorni solari prima di quello fissato per la riunione.

E' ammessa la possibilità che le Assemblee si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare documenti in tempo reale. Verificatisi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione.

In mancanza delle formalità di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i Consorziati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente - ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo l'Assemblea nomina essa stessa il proprio Presidente.

Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale che sarà sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario nominato da quest'ultimo.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita: in prima convocazione, se è rappresentato almeno il 50% dei Consorziati più uno; in seconda convocazione, qualunque sia la percentuale dei Consorziati rappresentati.

Articolo 17 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

- determina annualmente, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo della Joining Fee Unit, della Membership Fee, della Service Fee, ed il valore di Nmax;
- approva il bilancio del Consorzio;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo secondo le modalità e nel rispetto dei diritti di designazione di cui all'articolo 20 del presente Statuto;
- nomina il Revisore Unico;
- approva il regolamento interno di cui all'articolo 26 del presente Statuto;
- impartisce le direttive generali di azione del Consorzio e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione riservati alla sua competenza dallo Statuto o dalla legge e sulle altre materie sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, l'esclusione dei Consorziati nelle ipotesi di cui all'articolo 11 del presente Statuto.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine indicato nell'articolo 14 del presente Statuto.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei voti validamente espressi dai presenti.

Articolo 18 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera:

- * sulle modifiche del presente statuto;
- * sulla proroga del Consorzio;
- * sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio;
- * sulla nomina dei liquidatori;
- * su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con almeno il 65% di voti favorevoli e, in seconda convocazione, con almeno il 50% di voti favorevoli.

Tuttavia, anche in seconda convocazione è necessario il almeno il 65% di voti favorevoli per l'assunzione di delibere relative alle modifiche del presente Statuto ed allo scioglimento anticipato del Consorzio.

I quorum deliberativi sopra indicati sono da calcolarsi con riferimento ai voti validamente espressi dai presenti.

Articolo 19 - Rappresentanza in Assemblea

Ciascun Consorziato può farsi rappresentare in Assemblea da un rappresentante, sia esso un terzo ovvero un altro Consorziato.

Il conferimento del potere rappresentativo deve risultare da delega scritta, da rilasciarsi di volta in volta o da conferirsi anche per più Assemblee fino a revoca o a dimissioni.

Articolo 20 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo del Consorzio e provvede, nell'ambito delle finalità e delle attività di cui all'art. 3, al compimento di ogni atto necessario alla corretta ed efficiente gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio.

Il Consiglio Direttivo è composto da sette a nove membri e resta in carica 3 (tre) anni.

I Consorziati Istituzionali designano 2 (due) membri in loro rappresentanza. Qualora vi sia un solo Consorziato Istituzionale lo stesso avrà diritto a designare 1 (un) membro in sua rappresentanza. Qualora i Consorziati Istituzionali siano in numero superiore rispetto al numero dei membri loro espressione nel Consiglio Direttivo, ciascun Consorziato Istituzionale ha la facoltà di presentare una candidatura e può esprimere in Assemblea il proprio voto per un massimo di 2 (due) candidati della lista di candidature istituzionali predisposta dal Consiglio Direttivo. I Consorziati Privati, non esercitando il voto sulle suddette nomine, non vengono conteggiati ai fini del quorum deliberativo

I Consorziati Privati eleggono in Assemblea i restanti membri. A tal fine, ciascun Consorziato Privato ha la facoltà di presentare una candidatura e può esprimere il proprio voto per un massimo di 2 (due) candidati della lista di candidature private predisposta dal Consiglio Direttivo. I Consorziati Istituzionali, non esercitando il voto sulle suddette nomine, non vengono conteggiati ai fini del quorum deliberativo.

In caso di parità di voti, viene eletto il candidato più anziano in ordine di età.

Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio Direttivo coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile e/o da altre norme (anche regolamentari) applicabili ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, o di qualunque altro requisito, previsti dalla normativa vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.L. 39/2013.

Non possono, altresì, essere nominati alla carica di componenti del Consiglio Direttivo coloro che si trovino in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale.

Il Consiglio Direttivo provvede, nella prima riunione a:

- * nominare il Presidente, secondo le modalità di cui al successivo art. 21, e il Vice-Presidente;

- * attribuire ai Consiglieri eventuali specifiche deleghe.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio che non siano riservati, per legge o per Statuto, all'Assemblea dei Consorziati. Spetta tra l'altro al Consiglio Direttivo:

- * redigere il progetto di bilancio corredato da una relazione sull'andamento della gestione da presentare all'Assemblea ordinaria per l'approvazione, proponendo un programma di massima per l'esercizio successivo;
- * proporre all'assemblea annuale l'importo della Joining Fee Unit, della Membership Fee, della Service Fee, e il valore di Nmax;
- * proporre all'Assemblea il regolamento interno di cui al successivo art. 26, nonché le modifiche al presente Statuto ed al Regolamento stesso;
- * deliberare su ogni altra materia non affidata dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale o altrove purché in un capoluogo di provincia italiano.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

E' altresì convocato su richiesta di almeno due Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante PEC contenente indicazione del giorno, luogo e ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da trasmettere almeno 7 (sette) giorni solari prima della riunione o in caso di urgenza, 3 (tre) giorni solari prima.

Ai fini del comma precedente, la PEC alla quale fare pervenire la convocazione della riunione sarà quella che ogni Consigliere comunica al Consorzio al momento della sua nomina

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ed in caso di assenza o impossibilità anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano presente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono validamente assunte a maggioranza dei componenti presenti alla riunione; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente della Riunione.

Non è ammessa la delega nemmeno ad altro componente del Consiglio Direttivo.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare documenti in tempo reale. Verificatisi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della Riunione.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi ragione:

- * uno dei Consiglieri di rappresentanza dei Consorziati Istituzionali, gli stessi provvedono alla designazione del nuovo Consigliere;
- * uno dei Consiglieri di rappresentanza dei Consorziati Privati, subentra il primo dei non eletti della lista dei candidati o, qualora ciò non sia possibile per qualsiasi ragione, il Presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina del Consigliere mancante.

Il nuovo Consigliere scade unitamente al Consiglio Direttivo.

Le cariche di Presidente, di Vice Presidente e di Consigliere sono gratuite, salvo il rimborso spese.

Articolo 21 – Presidente

Il Presidente resta in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Il mandato del Presidente scade contestualmente alla cessazione del relativo mandato alla carica di membro del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è nominato su proposta del Comune di Genova e con delibera del Consiglio Direttivo, assunta a maggioranza, con il necessario voto favorevole del membro designato dal Comune di Genova.

Il Presidente, e in caso di suo impedimento anche temporaneo, il Vice-Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea dei Consorziati e le riunioni del Consiglio Direttivo;
- rappresenta legalmente il Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, come meglio precisato al successivo art. 22;
- impartisce le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni;
- adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti consortili e dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sovrintende al funzionamento del Consorzio ed alla sua gestione.

Nel caso di parità nelle votazioni in Consiglio, il voto del Presidente vale doppio.

Articolo 22 - Rappresentanza legale

La rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente e in caso di suo impedimento anche temporaneo, al Vice-Presidente. I Consiglieri muniti di delega hanno inoltre la firma sociale e la rappresentanza del Consorzio per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, relative all'oggetto della delega.

Articolo 23 – Revisore Unico

Il Revisore Unico può essere nominato dall'Assemblea.

Egli deve essere iscritto al Registro dei revisori legali di cui al D.lgs. n. 39/2010.

Il Revisore Unico dura in carica tre anni e può essere confermato solo una volta.

Ogni Consorziato ha la facoltà di presentare una candidatura.

Ciascun Consorziato può esprimere il proprio voto per un massimo di 1 (uno) candidato della lista di candidature. Il candidato che raggiunge il numero di voti più alto assume la carica di Revisore Unico.

La cessazione del Revisore Unico per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Revisore è stato nominato.

Il Revisore Unico svolge tutte le attività previste dalla normativa vigente e, in particolare:

- a) esercita il controllo sugli atti del Consorzio;
- b) vigila sull'osservanza delle leggi e delle disposizioni statutarie;
- c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- d) redige una relazione di accompagnamento al bilancio del Consorzio.

La nomina del Revisore Unico è obbligatoria nei casi previsti dall'art.2477 c. c.

Articolo 24 - Enti sostenitori

Sono ammesse donazioni, liberalità e qualsivoglia altra forma di contributo da parte di Enti pubblici e privati che intendono sostenere l'attività del Consorzio per il conseguimento del suo oggetto sociale.

Tali contributi concorreranno al fondo consortile a norma del precedente art. 13.

Tali Enti possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea.

Articolo 25 – Scioglimento e Liquidazione

A norma dell'art. 2611 c.c. il Consorzio si scioglie:

- a) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
- b) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo;
- c) per volontà unanime dei consorziati;
- d) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell'art. 2606, se sussiste una giusta causa;
- e) per provvedimento dell'autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge;
- f) per altre cause previste nel presente statuto e dalla legge.

Compiuta la liquidazione il fondo consortile rimanente, verrà ripartito fra i Consorziati in parti proporzionali alle quote di Joining Fees versate.

Articolo 26 - Regolamento interno

Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto consortile sarà predisposto apposito regolamento interno, a cura del Consiglio Direttivo, che dovrà essere approvato dall'Assemblea.

Articolo 27 – Prevenzione della Corruzione

I Consorziati garantiscono di conformare il loro operato alla normativa vigente in materia di anticorruzione.

Ciascun Consorziato prende atto e accetta quanto previsto dai Piani Triennali della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dai Modelli di Organizzazione e Gestione di cui al decreto legislativo n. 231/2001 e dai Codici Etici/di Comportamento eventualmente adottati dal Consorzio.

Articolo 28 – Riservatezza e trattamento dati personali

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico, metodologico e commerciale scambiate tra i Consorziati e tra i Consorziati e il Consiglio Direttivo deve essere considerata di carattere confidenziale, quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo diverso accordo scritto tra le parti e/o sia previsto dalla normativa vigente.

Il loro utilizzo da parte del Consorzio, di ciascun Consorziato può avvenire nella misura e con mezzi strettamente necessari alle finalità di cui all'art. 3 che precede e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Per la durata della propria partecipazione al Consorzio e per un periodo ulteriore pari a due anni in caso di recesso/ esclusione dal Consorzio, ciascun Consorziato si obbliga ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere tali informazioni e ad assicurare che non venga in alcun modo compromesso il carattere della loro riservatezza e segretezza.

Il trattamento di eventuali dati personali e sensibili dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni.

Articolo 29 - Foro Competente

Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'interpretazione o dell'esecuzione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i consorziati si impegnano ad adire l'Assemblea.

Resta ferma la competenza esclusiva del Tribunale di Genova per eventuali controversie, che non siano state risolte in tale sede assembleare.

Articolo 30 - Norme applicabili e compatibili

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge, alle leggi speciali sui Consorzi ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

IN ORIGINALE FIRMATO: LUCA BELTRAMINO

IN ORIGINALE FIRMATO: FRANCO LIZZA NOTAIO